



Comitato Regionale Campania

Corte Sportiva di Appello

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: cortesportiva@campania.fip.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 180 DEL 10.11.2022

Corte Sportiva di Appello n. 2

Seduta del 11.11.2022

Presidente: Avv. Pasquale Raganati

Componenti: Avv. Marco Buzzo, Avv. Giancarlo Borrelli

- visto il reclamo presentato dalla ASD Academy Basket Potenza avverso il provvedimento di cui al C.U. n°166 del 09/11/2022 relativo alla gara 443 del campionato di serie C Silver Regionale maschile, che ha disposto "la squalifica del tesserato Vincenzo Bochicchio per 2 gare ai sensi dell'art. 36, 2 rg;

- sentito il sig. Vincenzo Bochicchio, il quale si riporta al reclamo e ne illustra il suo contenuto. Riferisce di essersi allontanato dal campo di gioco a seguito dell'espulsione e di essere rientrato sul campo per più volte per pochi istanti e per poter vedere il risultato; successivamente è stato raggiunto dal dirigente addetto agli arbitri, il quale gli intimava, su disposizione degli arbitri, di allontanarsi dalla struttura ovvero di recarsi in tribuna, cosa che effettivamente faceva;

- sentito il dirigente addetto agli arbitri, sig. Santucci, il quale riferisce che gli arbitri lo invitavano a recarsi dal Bochicchio affinché questi abbandonasse la struttura ovvero si recasse sugli spalti, cosa che effettivamente faceva;

- sentiti gli arbitri, Paolo Carotenuto e Raffaele Vettone, i quali confermano che il sig. Bochicchio, dopo l'espulsione non si allontanava tempestivamente dal terreno di gioco ed anche successivamente sostava in prossimità dello stesso in contatto visivo con la sua panchina. L'arbitro Carotenuto conferma, altresì, di aver dato indicazioni al dirigente addetto agli arbitri di recarsi dal Bochicchio per invitarlo ad abbandonare il terreno di gioco. Precisa però che tale indicazione prevedeva due alternative, recarsi nello spogliatoio (e non in tribuna, quindi) ovvero abbandonare l'impianto.

Rilevato che dall'istruttoria espletata è emerso che la condotta del Bochicchio è stata reiterata, il che giustifica la sanzione invocata dal Giudice di primo grado.

Rilevato, altresì, che dall'esame del casellario risulta recente precedente a carico del Bochicchio e che per tal motivo non si ritiene di dover applicare le attenuanti di cui all'art. 21, 4 rg.

PQM

rigetta il reclamo, conferma la decisione del giudice di prime cure.

Dispone incamerarsi l'intera tassa reclamo.

Napoli, 11 novembre 2022

Presidente

Avv. Pasquale Raganati